

Indirizzate le vostre lettere per corrispondenza a:  
Europa Uomo Italia Onlus viale Beatrice d'Este 37 -  
20122 Milano per e-mail: [europauomo.italy@virgilio.it](mailto:europauomo.italy@virgilio.it)

*Dedichiamo l'avvio della rubrica legale ad esaminare un profilo essenziale, quale è il fondamento costituzionale dell'alleanza terapeutica fra medico e paziente. La seconda parte è messa a disposizione dei lettori, offrendo risposte a quesiti concreti: in questo numero, vi illustriamo la procedura per ottenere il rilascio del permesso di sosta e di circolazione.*

### **L'art. 32 Cost. è fondamento giuridico della alleanza terapeutica fra medico e paziente.**

Sotto il profilo giuridico, l'alleanza terapeutica fra medico e paziente è un'espressione piena e diretta del principio del diritto alla salute sancito limpidamente dall'art. 32 della nostra Costituzione. Al secondo comma l'art. 32 riconosce priorità assoluta al principio dell'autodeterminazione individuale.

Ne discende, in generale, che i trattamenti sanitari non possono essere mai oggetto d'imposizione: soltanto eccezionalmente, nei casi previsti espressamente dalla legge, i trattamenti diagnostici e le cure mediche vengono apprestati anche in mancanza del consenso del paziente.

Il paziente è dunque libero di scegliere consapevolmente la cura a cui sottoporsi fra le alternative terapeutiche praticabili. Il principio dell'autodeterminazione (consenso informato) trova anche un risvolto negativo nell'opposto diritto dell'individuo di rifiutare le cure mediche

(dissenso informato). Perché la scelta fra le alternative terapeutiche – così come l'eventuale dissenso alle cure – sia effettivamente consapevole, il paziente deve essere giuridicamente capace e cosciente. È inoltre indispensabile che il paziente sia in grado di comprendere le cure prospettate dal medico e le conseguenze delle differenti terapie consigliate. Il consenso informato così come l'eventuale dissenso informato, formule che entrano nel lessico giuridico italiano solo di recente, alla fine del XX secolo, sono il risultato della determinazione consapevole del paziente grazie alle informazioni e spiegazioni complete fornite dal medico curante. Si tratta, per l'appunto, del risultato dell'alleanza terapeutica, che salda paziente e medico curante nella ricerca della migliore terapia praticabile.

Naturalmente, per il principio dell'autodeterminazione sancito dalla Carta Costituzionale, sarà sempre il paziente, al termine del percorso informativo, a scegliere liberamente.

Quando il paziente non è in grado di manifestare la propria volontà, il diritto internazionale (in particolare, la Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la Biomedicina, siglata dal Consiglio d'Europa ad Oviedo nel 1997) e la giurisprudenza della Corte di Cassazione più recentemente attribuiscono rilevanza giuridica alle dichiarazioni di volontà anticipate, espresse quando si è ancora nel pieno possesso delle capacità mentali.

### **Il malato di tumore in terapia con difficoltà di movimento ha diritto di ottenere il rilascio del contrassegno di sosta e di libera circolazione.**

Per ottenere il permesso, la procedura è semplice.

Naturalmente, il contrassegno è nominativo e personale e, dunque, può essere utilizzato soltanto quando l'automobile è al servizio della persona a cui è stato rilasciato. Occorre anzitutto rivolgersi alla propria A.S.L. e sottoporsi alla visita del medico legale, al quale andrà consegnata per la visione la documentazione medica relativa alla malattia e alla terapia.

Il certificato medico-legale che attesta la difficoltà motoria deve essere allegato alla domanda di rilascio del contrassegno. Si tratta di un modulo da compilare e consegnare agli uffici del Comune di residenza, in genere al Comando della Polizia Municipale.

Il permesso per la sosta e la libera circolazione, oltre a essere personale, ha durata temporanea ed è rinnovabile. Il periodo di validità terrà conto anche dei tempi di recupero della funzionalità di movimento. Nel caso di malattia stabile, il contrassegno dovrà essere rilasciato per il periodo di cinque anni ed è rinnovabile.

**Avv. Giuseppe Ciancia  
Avv. Laura De Cristofaro**

